



COMUNE DI ORCO FEGLINO

Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – VIGENTI NELL'ANNO 2023 E DA APPLICARE NELL'ANNO 2024.

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **DICIANNOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **19:00**, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria seduta Pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, con le modalità di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29/04/2022. La sede si considera situata presso il Palazzo Comunale – Piazza Municipio n. 3.

Risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
BARELLI/Roberto	Sindaco	Presente in sede
ROCCA/Maurizio	Consigliere	Presente in sede
BONORA/Marco	Consigliere	Presente in sede
BENNE/Maria Milva	Consigliere	Presente in sede
DURANTE/Paolo	Consigliere	Assente
VIGNOLA/Andrea	Consigliere	Presente in sede
BASSI/Giulia	Consigliere	Presente in videoconferenza
PASTORINO/Mattia	Consigliere	Presente in videoconferenza
GAMBARO/Giorgio	Consigliere	Assente
MANTERO/Franco	Consigliere	Presente in sede
NUCCIO/Raffaella	Consigliere	Assente

Totale presenti 8

Totale assenti 3

ASSESSORI ESTERNI

Cognome e Nome	Presente/Assente
SERVETTO/Enrica	Assente
DURANTE/Simone	Presente in sede

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Gaggero Michela, presente in sede, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Barelli Roberto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza – accerta, con l'ausilio del Segretario Comunale, il numero legale dei componenti del Consiglio Comunale presenti in sede e/o collegati in videoconferenza simultanea tramite piattaforma Zoom, nonché accerta che gli stessi dichiarino che il collegamento in videoconferenza assicuri una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni – verificata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione della seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Deliberazione n. 34 del 19/12/2023

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – VIGENTI NELL'ANNO 2023 E DA APPLICARE NELL'ANNO 2024.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/07/2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30/12/202 sono state confermate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2023.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consentiva di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con decreto 7 luglio 2023 il Mef ha individuato le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU ai sensi dell'art. 1, commi da 748 a 755, della legge n. 160 del 2019;
- l'art. 7 del Decreto 7/7/2023 ha disposto che l'obbligo di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno d'imposta 2024;
- l'art. 6-ter del D.L. 29/09/2023 n. 132 convertito con modifiche nella Legge 170/2023 ha disposto la proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU all'anno d'imposta 2025 in quanto: "...1. In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025".

DATO ATTO, pertanto, che l'elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 07 luglio 2023, non è più obbligatorio per l'anno 2024, e che la deroga al potere regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, prevista dal comma 756 su richiamato, sarà operativa a partire dal 2025;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente,

- l'ultimo periodo del comma 767 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiunto dalla lettera b) del comma 837 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che dispone che, in deroga alla "ultrattività" delle aliquote vigenti nell'anno precedente in ipotesi di mancata pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale delle aliquote entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, prevista dal comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dal terzo periodo del comma stesso comma 767 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal predetto comma 757 e pubblicata nel termine di cui al comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

CONSIDERATE, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2024;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della Legge 160/2019, sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27/12/1977 n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G.U. 141 del 18/06/1993" (comma 758). Sulla base di detta disposizione, dall'anno 2020 i terreni agricoli, comprendenti i terreni non coltivati, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 741 lettera e) Legge 160/2019), ricadenti nel Comune di Orco Feglino, , sono esenti dall'IMU in quanto ai sensi della circolare 9/1993 è classificato totalmente montano;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/06/2000 n. 267, con particolare riguardo all'art. 42 concernente le attribuzioni del consiglio comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) di dare atto che le disposizioni recate dal Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 07/07/2023 con il quale sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria - IMU – sono state differite all'anno d'imposta 2025, ai sensi dell'art. 6-ter del D.L. 29/09/2023 n. 132 convertito con modifiche nella Legge 170/2023;
- 2) di confermare, pertanto, le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria (Imu) per l'anno d'imposta 2024 nelle misure, già deliberate per l'anno 2021 e applicate per le annualità 2022 e 2023 e precisamente:

Fattispecie	Aliquota
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate e relative pertinenze (iscritte nelle categorie A/1, A/8 e A/9)	5,0 ‰ (detrazione annua € 200,00)
Fabbricati rurali strumentali	0,00 ‰
Fabbricati Merce	0,00 ‰
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) che vi acquisiscono la residenza e li adibiscono ad abitazione principale (residenza + dimora abituale) dell'intero nucleo familiare e che la stessa non risulti locata a terzi (l'aliquota agevolata non si applica alle eventuali pertinenze)	7,6 ‰

Immobili accatastati nelle categorie C/1, C/3, C/4 e D, con esclusione degli immobili della Cat. D5 per i quali si applica l'aliquota ordinaria, a condizione che risultino utilizzati per attività produttive sia direttamente dal proprietario che con regolare contratto di affitto, locazione, comodato, ecc.	8,6 ‰ (di cui 7,6‰ a favore dello Stato e 1,0‰ a favore del Comune),
Aliquota ordinaria	10,0‰
Aree fabbricabili	10,0‰

- 3) di dare atto che dall'anno 2020 i terreni agricoli, comprendenti per espressa previsione di legge (art. 1, comma 741 lettera e) Legge 160/2019), i terreni non coltivati, ricadenti nel Comune di Orco Feglino, sono esenti dall'IMU in quanto, ai sensi della circolare 9/1993, è classificato totalmente montano.
- 4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024.
- 5) di fare rinvio, per quanto non espressamente determinato nel presente atto, alle disposizioni di legge vigenti ed al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU.
- 6) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si rimette la presente proposta al Consiglio Comunale ai fini dell'adozione del relativo atto;

Si chiede, nel contempo, che l'atto deliberativo venga dichiarato immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di predisporre tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di cui agli articoli 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON voti n. 7 favorevoli, n. 1 astenuto (Mantero Franco), n. // contrari, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

1) di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: "CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – VIGENTI NELL'ANNO 2023 E DA APPLICARE NELL'ANNO 2024";

2) di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile per quanto di competenza.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti n. 8 favorevoli, n. // astenuti, n. // contrari, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

stante l'urgenza di predisporre tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott. Barelli Roberto
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Gaggero Michela
(firmato digitalmente)



COMUNE DI ORCO FEGGLINO
Provincia di Savona

Piazza Municipio 3 – 17024 – Orco Feglino
Telefono 019699010 ~ Fax 019699178
E-mail: info@comune.orcofeglino.sv.it
P.IVA 00334250099

PARERE FORMULATO AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, DEL D.LGS. N.267/2000

ALLEGATO alla proposta di deliberazione n. 99 del 12/12/2023

**OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA – IMU – VIGENTI NELL'ANNO 2023 E DA APPLICARE NELL'ANNO 2024.**

Per la regolarità contabile: si esprime parere favorevole

Lì 13/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Lottero Elisa
(firmato digitalmente)



COMUNE DI ORCO Feglino
Provincia di Savona

Piazza Municipio 3 – 17024 – Orco Feglino
Telefono 019699010 ~ Fax 019699178
E-mail: info@comune.orcofeglino.sv.it
P.IVA 00334250099

PARERE FORMULATO AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, DEL D.LGS. N.267/2000

ALLEGATO alla proposta di deliberazione n. 99 del 12/12/2023

**OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA – IMU – VIGENTI NELL'ANNO 2023 E DA APPLICARE NELL'ANNO 2024.**

Per la regolarità tecnica: si esprime parere favorevole

Lì 13/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Lottero Elisa
(firmato digitalmente)



COMUNE DI ORCO Feglino
Provincia di Savona

Piazza Municipio 3 – 17024 – Orco Feglino
Telefono 019699010 ~ Fax 019699178
E-mail: info@comune.orcofeglino.sv.it
P.IVA 00334250099

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 124 DEL D. LGS. N. 267/2000

ALLEGATO alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 34/2023 del 19/12/2023

**OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA – IMU – VIGENTI NELL'ANNO 2023 E DA APPLICARE NELL'ANNO 2024..**

Certifico io Messo Comunale, che copia della deliberazione sopraccitata è stata pubblicata il giorno 20/12/2023 all'Albo Pretorio online del Comune (www.comune.orcofeglino.sv.it) ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Lgs. n. 267/2000.

Lì 20/12/2023

IL MESSO
Cinzia Oliveri
(firmato digitalmente)



COMUNE DI ORCO Feglino

Provincia di Savona

Piazza Municipio 3 – 17024 – Orco Feglino
Telefono 019699010 ~ Fax 019699178
E-mail: info@comune.orcofeglino.sv.it
P.IVA 00334250099

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' AI SENSI ART.134 C. 3 DEL D. LGS. N. 267/2000

ALLEGATO alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 19/12/2023

OGGETTO:	CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – VIGENTI NELL'ANNO 2023 E DA APPLICARE NELL'ANNO 2024.
-----------------	--

Divenuta esecutiva in data 31/12/2023

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio online del Comune (www.comune.orcofeglino.sv.it) ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione

Orco Feglino, lì 12/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Gaggero Michela
(firmato digitalmente)